



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

Verbale di deliberazione n. 27 del 07/09/2016 della Giunta Comunale.

Oggetto: Autorizzazione al Sindaco a stare in Giudizio nella causa promossa dal Sig. Cascio Biagio davanti al Giudice di Pace di Enna

L'anno duemilasedici addì Sette del mese di Settembre alle ore 13,26 nella sala delle riunioni a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge si è convocata la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Accardi	Fabio	Sindaco - Presidente
Nicolosi	Giovanni	Vice Sindaco
Pace	Vincenzo	Assessore
Faraci	Valerio	Assessore
Puzzangara	Lavinia	Assessore

Sono assenti i Signori:

Assiste il Vice Segretario Generale **Dott. Ssa. Giuseppina Crescimanna**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Prof. Fabio Accardi** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio nella causa promossa dal Sig. Cascio Biagio davanti al Giudice di Pace di Enna.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'atto di citazione con cui il Sig. Cascio Biagio, nato il 23/8/1971 a Enna e residente a Barrafranca in via Venezia n. 48, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Occhipinti del Foro di Enna, cita il Comune a comparire davanti al Giudice di Pace di Enna per accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Comune di Barrafranca nella determinazione del sinistro occorso in data 25/12/2014 e, conseguentemente, statuire il risarcimento, in favore dell'attore, dei danni subiti, pari ad € 1.662,68, maggiorati degli interessi, della rivalutazione e delle spese legali maturati alla data della sentenza.

Ritenuto opportuno costituirsi e resistere nell'anzidetto giudizio, al fine di tutelare le ragioni del Comune in ordine alla responsabilità dell'Amministrazione;

Visto l'art. 82, 2° comma del codice di procedura civile che prevede la possibilità che il Giudice di Pace autorizzi la parte a stare in giudizio di persona, "in considerazione della natura ed entità della controversia";

Preso atto che l'udienza è stata fissata per il 26/09/2016;

Visto il parere espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 12 della L. R. 30/2000;

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, si esprime parere

.....
Barrafranca, li 25-9-2016

IL CAPO DEL SETTORE

Visto l'art. 40 del vigente Statuto Comunale "Competenze del Sindaco";

Preso atto della votazione unanime, espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Autorizzare il Sindaco a stare in giudizio nella causa promossa dal Sig. Cascio Biagio davanti al Giudice di Pace di Enna, nell'udienza fissata per il 26/09/2016;
2. Dare atto che, in caso di impedimento, il Sindaco, con proprio provvedimento, può delegare un suo rappresentante.
3. Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.

Successivamente la G. C., attese la necessità e l'urgenza di provvedere, preso atto della separata unanime votazione, espressa nelle forme di legge, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

F.to Prof. Fabio Accardi

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to. Prof. Giovanni Nicolosi

IL V. SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Giuseppina Crescimanna

Pubblicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data _____ e per quindici giorni consecutivi.

Barrafranca,

IL SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, _____



IL SEGRETARIO GENERALE

Protocollo n° 0007093 del 05/07/2016



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ENNA

ATTO DI CITAZIONE

Il Sig. **Cascio Biagio**, c.f. CSCBGI71M23C342L, nato a Enna il 23.08.1971 e residente in Barrafranca via Venezia n. 48, rappresentato e difeso come da procura a margine del presente atto, dall'Avv. Francesco Occhipinti, (c.f. CCHFNC73H05C342P), del foro di Enna, PEC francesco.occhipinti@pec.ordineavvocaticatania.it tel/fax 0935.506242, ed agli effetti del presente procedimento domiciliato presso lo studio del summenzionato difensore sito in Enna Corso Sicilia 47.

Cita

Il **Comune di Barrafranca** in persona del sindaco *pro tempore*, avente sede legale in Barrafranca Via Alcide De Gasperi n.10, a comparire dinanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di Enna, nella sua nota sede in Enna Viale Armando Diaz 80, piano terzo, per l'udienza che si terrà il giorno **26 settembre 2016** ore di rito, con invito a costituirsi in giudizio nei modi e nei termini di cui all'art. 319 c.p.c., con avvertimento che la mancata costituzione comporta le preclusioni e le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, non comparendo, si procederà in sua *legittima e dichiaranda* contumacia.

IN FATTO

Il giorno 25.12.2014, alle ore 18.00 circa, il Sig. **Cascio Biagio**, percorreva la via Angelo Musco del Comune di Barrafranca, a bordo ed alla guida della propria autovettura BMW targata DF896NG, quando, all'altezza dei due alberi di pino,

PROCURA

Nomino e costituisco mio procuratore e difensore per ogni stato e grado del presente giudizio, esecuzione ed opposizione, l'avv. Francesco Occhipinti, dello studio legale associato avv. Palermo-Occhipinti, conferendogli ogni più ampio potere ivi compreso quello di transigere e conciliare, riscuotere e quietanzare, rinunciare agli atti e farsi sostituire. Eleggo domicilio in Enna, C.so Sicilia n. 47. Autorizzo lo stesso al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali, anche di quelli sensibili, anche a mezzo di propri incaricati, sia in sede giudiziale che stragiudiziale ai sensi della normativa sulla privacy e per le finalità indicate nell'informativa ex art. 13 del DLgs 196/2003 di cui è presa ampia e circostanziata visione

Vera ed autentica la superiore firma

Avvocato
Francesco Occhipinti

Cascio Biagio
Protocollo n° 1612 del 26/07/16

avvertiva un forte rumore provenire dalla ruota posteriore dell'autovettura ed immediatamente il computer di bordo gli segnalava un'avaria alla ruota.

Il sig. Cascio Biagio scendeva, quindi, dall'autovettura e constatava che la ruota posteriore era completamente sgonfia e presentava un taglio.

L'odierno attore notava, altresì, la presenza di buche nel manto stradale ed anche l'innalzamento, rispetto al piano viabile, delle cornici in ferro delimitanti gli alberi di pino presenti nella predetta via Angelo Musco, situazioni di pericolo che non risultavano in alcun modo segnalate, così come desumibile dai rilievi fotografici che qui si allegano (all. 1 lett a-e).

Le circostanze in cui avveniva il sinistro, venivano confermate dal sig. Cascio anche nel verbale di spontanee dichiarazioni rese in data 13.01.2015 innanzi all'agente di P.G Ispettore capo Faletra Raimondo (all. 2).

Lo stato dei luoghi in cui si verificava il sinistro veniva altresì riscontrato dagli agenti di polizia Municipale, ass.ti capo Filomena Mirella Bartoli e Massimo Ingala, nel verbale di sopralluogo con annessi rilievi fotografici, del 28.01.2015, prot. Int. N. 200, effettuato su disposizione del Comandante della Polizia Municipale (all. 3)

A seguito del descritto sinistro, il veicolo dell'attore subiva danni pari ad € 1.662,68, come da preventivo (all. 4) rilasciato dalla SERVICE BMW e MINI GROUP ITALIA ZAGARINI S.R.L., presso cui in seguito l'attore provvedeva a riparare l'auto.

In data 13.02.2015, lo scrivente procuratore inviava, a mezzo Racc. A/R e via pec, al Comune di Barrafranca lettera di diffida e messa in mora ai sensi e per gli effetti dell'art. 1219 e ss. cc (all. 5), con la quale si diffidava il Comune di Barrafranca, in persona del Sindaco *pro tempore*, al pronto risarcimento dei danni subiti dal sig. Cascio Biagio.

In seguito al ricevimento della predetta diffida, il Comune di Barrafranca, nella persona della dott.ssa Crescimanna, titolare del I settore-ufficio contezioso del Comune di Barrafranca, inoltrava per conoscenza presso lo studio di questo difensore, la missiva n. prot. 0002796 del 10.03.2015 (all. 6), con la quale aveva

richiesto al Comandante della P.M., *"se è stata effettuata una relazione di intervento immediatamente dopo il sinistro dalla quale emergano eventuali responsabilità del conducente dell'autoveicolo"* ed al Responsabile dell'Unità di Progetto *"una relazione sullo stato dei luoghi e una programmazione di interventi al fine di evitare che la presenza di buche nel manto stradale ed anche l'innalzamento, rispetto al piano viabile, delle cornici in ferro delimitanti gli alberi di pino presenti nella predetta via ... possano causare altri sinistri che arrecherebbero ulteriori aggravii di spese all'Ente."*

Malgrado quanto sin qui dedotto, il Comune di Barrafranca non ha provveduto, a tutt'oggi, a risarcire i danni causati all'autovettura del sig. Biagio Cascio, tali fatti hanno convinto parte attrice ad introdurre la presente causa al solo fine di tutelare i suoi interessi per le seguenti ragioni di

DIRITTO

Sante la suesposta dinamica del sinistro, ai sensi dell'art. 2051 c.c., appare inconfutabile la responsabilità del Comune di Barrafranca, ente proprietario della strada ove si è verificato il sinistro *de quo*.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 287 del 13/01/2015 è tornata a pronunciarsi sulla responsabilità della Pubblica Amministrazione, sancendo l'applicabilità della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c. per l'Ente proprietario o concessionario. L'articolo in parola prevede che *"ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che si provi il caso fortuito"* a voler con ciò significare che *"il custode, ossia colui che si trovi nelle condizioni di fatto di controllare i pericoli della cosa in custodia, risponde dei danni, dalla stessa cagionati a causa della mera sussistenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e il fatto dannoso, senza che rilevi la sua condotta o l'osservanza da parte sua, di un obbligo di vigilanza sulla cosa stessa giacché la nozione di custodia non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario"*.

La Suprema Corte ha difatti precisato che la funzione della norma è quella di imputare

la responsabilità dell'evento pregiudizievole, riconducibile a situazioni di pericolo connesse alla struttura ed allo stato di manutenzione della strada, a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa stessa, ovvero all'Ente proprietario o concessionario della strada, fatta salva l'ipotesi in cui si accerti che l'utente danneggiato avrebbe potuto percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza del bonus pater familiae, la situazione di pericolo.

Pertanto, chi intende agire per il risarcimento del danno da insidia stradale ha l'onere di provare l'esistenza del nesso causale tra la situazione di pericolo connessa alla struttura e il difetto di manutenzione di una strada aperta al pubblico transito e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra l'evento lesivo e la condotta del conducente il veicolo (In tal senso anche le Sent. Cass. n. 22528/2014 e Cass. 18162/2014).

Alla luce del succitato indirizzo giurisprudenziale ormai consolidatosi, con particolare riguardo ai danni causati dalla mancata o inesatta manutenzione stradale può essere cristallizzato il principio secondo cui, rivestendo l'Ente proprietario o concessionario di una strada aperta al pubblico lo status di custode, dovendo sorvegliare, controllare e migliorare le condizioni di fruibilità, risponderà dei danni subiti dagli utenti della strada, anche nell'ipotesi in cui non abbia segnalato adeguatamente le condizioni di pericolo.

CONCLUSIONI

In dipendenza dei fatti descritti in espositiva, voglia l'Ill.mo Sig. Giudice di Pace adito, respinte le istanze contrarie:

- accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Comune di Barrafranca, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* nella determinazione del sinistro e per l'effetto condannare il convenuto a risarcire e pagare all'attore la somma di € 1.662,68 che risulterà a questi dovuta all'esito dell'istruttoria, maggiorata degli interessi, della rivalutazione e delle spese legali maturati alla data della sentenza.


Ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 della Legge 288/99, si dichiara che la presente causa è di valore pari ad € 1.662,68

Si producono mediante deposito in Cancelleria unitamente al fascicolo di parte al momento dell'iscrizione a ruolo i seguenti documenti:

1. n. 8 rilievi fotografici (all.1);
2. Verbale di spontanee dichiarazioni rese dal sig. Biagio Cascio (all.2);
3. Verbale di sopralluogo a firma dell'ass.te capo Filomena Mirella Bartoli e ass.te capo Gaetano Massimo Ingala (all.3);
4. preventivo rilasciato dalla Service Bmw E Mini Group Italia Zagarini S.R.L. (all. 4);
5. diffida e messa in mora inviata a mezzo racc. A/r e via pec. all'indirizzo comune.barrafranca@pec.aruba.it(all. 5);
6. Richiesta sopralluogo e relazione sinistro del 25.12.2014, n. prot. 0002796 del 10.03.2015 del Comune di Barrafranca, a firma della dott.ssa G. Crescimanna (all. 6).

Enna, lì 6 giugno 2016

Avv. Francesco Occhipinti



TRIBUNALE DI ENNA UFFICIO N.E.P.
RELATA DI NOTIFICA

A richiesta AVV. FRANCESCO OCCHIPINTI

io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al suintestato Ufficio

CERTIFICO

di avere notificato il conforme all'originale del superiore atto al

Sig. COMUNE DI BARRATRANCA IN PERSONA DEL SINDACO P.

Residente a BARRATRANCA via /P.zza ALCIDE DE GASPERI N. 10

mediante consegna fattane a mani P.izzi Ref.ing. Raffaele 13

Enna il _____

L'Ufficiale Giudiziario

S. Pizzo
Giuseppe

8.05/07/16

P.